



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico
**COMITATO PROVINCIALE
AUTONOMO DI TRENTO**

Via Torre Verde, 25 - 38100 Trento
Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctaa.it - www.lnd.it - www.settoregiovanile.figc.it



Presidente: epellizzari@figctaa.it
Segreteria: figctn@figctaa.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctaa.it
Calcio a 5 provinciale: calcio5_tn@figctaa.it
Attività di Base: attivabase_tn@figctaa.it
Attività Scolastica: attivatascolastica_tn@figctaa.it

Partita IVA: L.N.D. 02006911008
S.G.S. 01357871001
Conto corrente L.N.D.: Cassa Rurale di Trento
c/c. 07/773751 - ABI 08304 – CAB 01807
Conto corrente S.G.S.: B.N.L. – Ag. Trento
c/c. 30901 - ABI 1005 – CAB 1800

Stagione Sportiva 2004/2005
Comunicato Ufficiale N° 02 del 08/07/2004

INDICE

L.N.D.

1.	Comunicazioni della f.i.g.c.	42
2.	Assicurazione integrativa	42
3.	Date inizio campionati	42
4.	Comunicazioni della L.N.D.	43
5.	sostituzione delle società rinunciarie e non ammesse al campionato di competenza	49
6.	Iscrizione campionato amatori 2004/2005 e squadre riserve	50
7.	Utilizzo divise ufficiali A.I.A.	50
8.	Autorizzazione manifestazione	50
9.	Delibere della Commissione Disciplinare	50

S.G.S.

10.	Raduni per giovani calciatori	52
11.	Periodo di inattività	52
12.	Calciatori impiegati come assistenti dell'arbitro	52
13.	Autorizzazione manifestazione	53

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 137 DEL 22/06/2004

Stagione Sportiva 2003/2004

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. IN VIGORE NEL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2004 AL 30 GIUGNO 2008

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha approvato le nuove coperture assicurative obbligatorie dei tesserati e dei dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti - per le attività di competenza – garantite dalla CARIGE ASSICURAZIONI S.p.a., le quali saranno in vigore nel periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2008.

Le polizze obbligatorie a favore dei soggetti assicurati (**convenzione infortuni con relativa tabella lesioni, responsabilità civile terzi e dipendenti, assistenza e tutela giudiziaria**) prevedono le garanzie indicate negli allegati al presente Comunicato che ne costituiscono parte integrante.

Si allega, altresì, lo schema relativo alle procedure da seguire in caso di sinistro, oltre al modulo di denuncia dei sinistri e la nota informativa per i contratti di assicurazione danni – “Rami Elementari”.

Si precisa che il premio pro-capite per ciascuna stagione sportiva riferita al sopra indicato periodo di validità e' pari a **Euro 22,95 per gli assicurati non rientranti nella categoria dei Dirigenti delle Società della L.N.D.**

Per quanto attiene, invece, il premio relativo alla copertura assicurativa del settore Dirigenti delle Società della L.N.D., gli importi sono specificati nella misura di seguito indicata: **ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti ed ai Campionati di Serie A, A2 e B delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 140,00; ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^a Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 100,00; ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 70,00.**

Si ricorda, inoltre, che e' sempre attivo il **servizio di consulenza** per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti. Tale servizio è disponibile **nei giorni dal lunedì al venerdì, non festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450**

La polizza dell'Assicurazione obbligatoria, di cui sopra, e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito del Comitato Provinciale al Link “Assicurazione”.

2. ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

Si comunica che la polizza inerente l'assicurazione integrativa (SARA Assicurazioni) per la trascorsa stagione sportiva 2003/2004, scade il 18 agosto 2004. Per quanto riguarda la copertura assicurativa per la corrente stagione sportiva 2004/2005, verranno date le opportune informazioni prima della suddetta scadenza. Si prevede che la copertura assicurativa sia analoga a quella fin qui stipulata.

3. DATE INIZIO CAMPIONATI

Di seguito si riportano le date di inizio dei Campionati di Promozione, 1^a e 2^a Categoria. Contestualmente vengono notificate anche le date relative alla sospensione dell'attività di Campionato prima della pausa invernale. Per quanto riguarda la Coppa Italia (Promozione) e la Coppa Provincia (1^a e 2^a Categoria), si evidenzia che esse inizieranno con domenica 22 agosto 2004. I regolamenti delle Coppe verranno pubblicati in seguito.

<u>Promozione</u>	Inizio andata 05 settembre 2004 Termine andata 12 Dicembre 2004 L'inizio del Girone di ritorno sarà comunicato in seguito.
<u>1^a Categoria</u>	Inizio andata 05 settembre 2004 Termine 05 dicembre 2004 con la 1 ^a gara di ritorno La data di ripresa dopo la pausa invernale sarà comunicato in seguito.
<u>2^a Categoria</u>	Inizio andata 05 settembre 2004 Termine 21 novembre 2004 con la 1 ^a gara di ritorno La data di ripresa dopo la pausa invernale sarà comunicato in seguito. Si comunica che per questa Categoria si potranno avere delle variazioni di date determinate dalla composizione dei Gironi.

4. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato ufficiale nr. 143

IL CONSIGLIO FEDERALE

- attesa l'opportunità di un adeguamento normativo al comma 11 dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché di una integrazione regolamentare al fine di meglio disciplinare il tesseramento per società della L.N.D. dei calciatori non aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al comma 11 dell'art 40 delle N.O.I.F. nonché di introdurre il comma 11bis secondo il testo di seguito riportato:

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

VECCHIO TESTO

Art. 40

Limitazioni del tesseramento calciatori

NUOVO TESTO

Art. 40

Limitazioni del tesseramento calciatori

- | | |
|--|--------------|
| <p>1) Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.</p> | 1. INVARIATO |
| <p>2) Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.</p> | 2. INVARIATO |
| <p>3) I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbia sede in una provincia, anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.</p> | 3. INVARIATO |

- 4) Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
- 5) I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto. 5) INVARIATO
- 6) Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. 6) INVARIATO
- Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.
- 7) Le società che disputano i Campionati organizzati dalla L.N.P. e dalla L.P.S.C. possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenienti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenienti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art.61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale. Le società che disputano il Campionato di Serie B hanno tale ultima facoltà di tesseramento limitata a non più di un calciatore. In caso di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) già tesserati nel corso dell'antecedente stagione sportiva. 7) INVARIATO
- In tal caso non è consentita la novazione, quanto al termine, del contratto stipulato con tali calciatori. In caso di retrocessione di una società dalla Serie B alla Serie C, qualora tale società abbia tra i propri tesserati un calciatore extracomunitario, potrà mantenere tale tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla scadenza del contratto, con divieto assoluto di prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di sostituire il calciatore con altro extracomunitario.

Non vengono considerate nei limiti di tesseramento di cui sopra le acquisizioni da parte di società di L.N.P., di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) provenienti da Federazione estera, se depositate contestualmente alla documentazione relativa alla cessione del calciatore medesimo a società di altra Federazione. Il tesseramento, anche nelle stagioni sportive successive, di tali calciatori, sarà subordinato alla compatibilità numerica con i limiti imposti dalla normativa relativa al tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). Le società non partecipanti ai predetti campionati professionistici non possono tesserare calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).

- 7.bis.L'elenco ufficiale di gare di cui all'art. 61 delle presenti Norme può contenere, per tutte le gare ufficiali che disputano società di Serie A, i nominativi di cinque calciatori, di cui due assimilati, non selezionabili per le Squadre Nazionali e purché non cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) 7 bis INVARIATO
- 8) Calciatori assimilati sono definiti quelli provenienti da Federazione estera, aderente all'U.E.F.A., che siano stati tesserati per la F.I.G.C. per cinque anni continuativi, di cui almeno tre nella fascia di età fissata dall'articolo 9 dello Statuto Federale. 8) INVARIATO
- 9) È consentito alle sole società che disputano il Campionato di Serie A di tesserare non più di due per società, calciatori di età non superiore a tredici anni provenienti da Federazione estera aderente all'U.E.F.A.. È fatta salva la facoltà di mantenimento del tesseramento anche nel caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie A a quello di Serie B. 9) INVARIATO
- 10) Non sono assoggettati alla disciplina di cui ai commi 6 ultima parte, 7, 7 bis, 8, e 9 nonostante siano provenienti o provenuti da Federazione estera, i calciatori cittadini italiani che abbiano ininterrottamente mantenuto la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia e che non siano stati convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazione diversa da quella italiana. Ai fini del tesseramento, tali calciatori debbono comprovare documentalmente la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri genitori, la propria residenza stabile in Italia, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere stati mai convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana. 10) INVARIATO

I calciatori provenienti o provenuti da Federazione estera, cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) che abbiano ottenuto anche la cittadinanza italiana o di paese aderente all'U.E. (ed all'E.E.E.), sono equiparati ai fini interni, con decorrenza immediata, ai calciatori italiani o cittadini di paesi aderenti all'U. E. (ed all'E.E.E.); il possesso dei requisiti suddetti va documentalmente approvato attraverso la produzione del certificato di cittadinanza italiana o di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).

- 11) Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
1. Calciatori extracomunitari:
 - a) la qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale";
 - b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell'Ente competente attestante la regolare assunzione;
 - c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell'attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;
 - d) la residenza o il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l'intero periodo di tesseramento. La residenza o il permesso di soggiorno deve risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.
 2. Calciatori comunitari:
 - a) la qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale";
 - b) b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;
I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva;
 3. I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale".
- 11) Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
1. Calciatori extracomunitari:
 - a) la qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale";
 - b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell'Ente competente attestante la regolare assunzione;
 - c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell'attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;
 - c) la residenza **e** il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l'intero periodo di tesseramento. La residenza **e** il permesso di soggiorno **devono risultare** nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.
 2. Calciatori comunitari:
 - a) la qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale";
 - b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;
I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva;
 3. I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale".

a) I calciatori “non professionisti” di cittadinanza italiana, trasferiti all'estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il “transfert internazionale”, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

a) I calciatori “non professionisti” di cittadinanza italiana, trasferiti all'estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il “transfert internazionale”, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

11bis I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva

12) I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. 12. INVARIATO

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GIUGNO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro

----- ◆◆◆ -----

COMUNICATO UFFICIALE NR. 144

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL TESSERAMENTO DI CALCIATORI STRANIERI - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005

A) PER CALCIATORI EXTRACOMUNITARI CHE SONO O CHE SIANO STATI TESSERATI PER SOCIETA' APPARTENENTI A FEDERAZIONI ESTERE

La “Richiesta di Tesseramento” potrà essere effettuata dal **1° Luglio al 31 Dicembre 2004** allegando la seguente documentazione:

1. Documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa mediante certificazione dell'Ente competente attestante la regolare assunzione; in alternativa, se studente, lo svolgimento dell'attività di studio mediante esibizione di certificato d'iscrizione o di frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;
2. Certificato di residenza e **copia del permesso di soggiorno** per un periodo non inferiore ad un anno, e comunque valido per l'intero periodo del tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa. **Per i minori necessita anche lo Stato di Famiglia ed il permesso di soggiorno dei genitori;**

3. Una dichiarazione sottoscritta dal calciatore che dovrà indicare l'esatta denominazione dell'ultima società straniera per la quale è stato tesserato e la Federazione calcistica di appartenenza della stessa.

B) PER CALCIATORI COMUNITARI CHE SONO O CHE SIANO STATI TESSERATI PER SOCIETA' APPARTENENTI A FEDERAZIONI ESTERE

La "Richiesta di Tesseramento" potrà essere effettuata dal **1° Luglio al 31 Dicembre 2004** allegando la seguente documentazione:

1. Certificato di residenza che, per i minori, deve essere nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa; per i calciatori minori **necessita anche lo Stato di Famiglia**.
2. Una dichiarazione sottoscritta dal calciatore che dovrà indicare l'esatta denominazione dell'ultima società straniera per la quale è stato tesserato e la Federazione calcistica di appartenenza della stessa.

Il tesseramento dei calciatori di cui ai punti A) e B) decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. ed ha validità fino al termine della stagione sportiva; tali calciatori non possono essere trasferiti.

C) PER CALCIATORI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI (di età superiore a 16 anni) MAI TESSERATI CON SOCIETA' APPARTENENTI A FEDERAZIONI ESTERE

La "Richiesta di Tesseramento" potrà essere effettuata dal **1° Luglio 2004 al 31 Marzo 2005** per i calciatori maggioresani, e dal **1° Luglio 2004 al 30 Giugno 2005** per i calciatori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, allegando la seguente documentazione:

1. Certificato di residenza attestante la residenza in Italia da almeno **dodici mesi** e, se extracomunitari, la copia del permesso di soggiorno valido, almeno, fino al termine della stagione sportiva; il permesso di soggiorno del nucleo familiare del calciatore minore. **Per i minori necessita anche lo Stato di Famiglia;**
2. Dichiarazione del calciatore che lo stesso non è mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni Estere.

Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i soli calciatori extracomunitari, avrà validità fino al termine della stagione sportiva; i calciatori extracomunitari non possono essere trasferiti.

In tutti i casi il modulo "Richiesta di Tesseramento alla F.I.G.C." deve essere compilato **in ogni sua parte** e dovrà essere inviato alla **F.I.G.C. – UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 - 00198 ROMA**

D) CALCIATORI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI DAI 14 AI 16 ANNI (giovani dilettanti) MAI TESSERATI PER FEDERAZIONI ESTERE

La "Richiesta di Tesseramento" deve essere presentata dal **1° Luglio 2004 al 30 Giugno 2005**, allegando la seguente documentazione.

- 1) Certificato di residenza e lo stato di famiglia attestante la residenza in Italia da almeno **dodici mesi** e, se extracomunitari, anche il permesso di soggiorno del nucleo familiare valido fino al termine della stagione sportiva.
- 2) La residenza deve risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.

Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e per i calciatori extracomunitari avrà validità fino al termine della stagione sportiva e gli stessi non potranno essere trasferiti.

E) PER I CALCIATORI NATI ALL'ESTERO ED IN POSSESSO DI CITTADINANZA ITALIANA E MAI TESSERATI ALL'ESTERO

La "Richiesta di Tesseramento" deve essere trasmessa **all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale o della Divisione competente**. Tutte le richieste di tesseramento devono essere accompagnate dalla fotocopia di un documento identificativo del soggetto interessato con allegati il certificato di cittadinanza italiana e di residenza, nonché la dichiarazione dello stesso di non essere mai stato tesserato presso Federazione estera.

Si ribadisce che per tutti i calciatori **di età inferiore a 18 anni** è necessario allegare alla richiesta di tesseramento il certificato di residenza e lo stato di famiglia.

5. SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In riferimento al punto G della tabella integrativa del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, di seguito si riporta l'analoga tabella valida per il completamento degli Organici dei campionati provinciali in caso di posti vacanti, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi. Qualora si prospettassero situazioni non risolvibili con l'applicazione della tabella sotto riportata, il completamento degli organici avverrà per decisione inappellabile degli Organi Direttivi del Comitato.

TABELLA INTEGRATIVA COMITATO REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE

PRECLUSIONI:

Dall'esame delle domande saranno escluse le Società:

- 1) che sono state sanzionate per illecito sportivo **negli ultimi cinque anni**;
- 2) che non hanno svolto attività giovanile (dalla categoria Juniores alla categoria Giovanissimi) nell'ultima annata sportiva;
- 3) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;
- 4) che hanno un'anzianità federale inferiore ai tre anni;

REQUISITI:

Potranno presentare domanda le Società che nelle ultime tre stagioni sportive abbiano svolto esclusivamente attività nella categoria immediatamente inferiore a quella a cui si chiede l'ammissione, oppure che abbiano svolto attività nella stessa categoria alla quale si chiede l'ammissione o in categoria superiore.

PUNTEGGI:

A) Società perdenti gli spareggi per l'ammissione al campionato superiore **di diritto**,
previa presentazione di regolare domanda di ripescaggio da inviare secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Comitato Regionale.

B) Posizione in classifica **nelle ultime tre stagioni**:

<i>Vincente Campionato</i>	punti	30
<i>2^ Classificata</i>	"	20
<i>3^ Classificata</i>	"	15
<i>4^ Classificata</i>	"	10
<i>5^ Classificata</i>	"	5

C) Posizione nella Coppa Disciplina **nelle ultime tre stagioni** (Classifica generale):

<i>1^ Classificata</i>	punti	20
<i>2^ Classificata</i>	"	15
<i>3^ Classificata</i>	"	10
<i>4^ Classificata</i>	"	5
<i>5^ Classificata</i>	"	3

D) Attività Giovanile svolta nelle **ultime tre stagioni**:

<i>Partecipazione con 3 squadre (una per categoria)</i>	punti	20
<i>Partecipazione con 2 squadre (una per categoria)</i>	"	10
<i>Partecipazione con 1 squadra (una per categoria)</i>	"	2
<i>Non partecipazione all'Attività Giovanile obbligatoria</i>	"	-10

E) Partecipazione all'Assemblea annuale della Divisione, del Comitato Regionale e dei Comitati provinciali Autonomi di Bolzano e Trento (**ultimo triennio**).

<i>Partecipazione a 3 Assemblee</i>	punti	10
<i>Partecipazione a 2 Assemblee</i>	"	5
<i>Partecipazione a 1 Assemblea</i>	"	0
<i>Assenza in tutte e 3 le Assemblee</i>	"	-5

F) Anzianità federale ininterrotta: **ogni 5 anni compiuti** **punti 1**

G) I Consigli Direttivi dei Comitati hanno facoltà, a loro insindacabile giudizio, di procedere ad una ulteriore valutazione attribuendo un punteggio globale massimo di punti 15.

I Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, sulla base delle loro specifiche competenze, potranno integrare con altri parametri le tabelle sopradescritte.

6. ISCRIZIONE CAMPIONATO AMATORI 2004/2005 E SQUADRE RISERVE

Facendo seguito a quanto notificato con gli ultimi comunicati della stagione sportiva 2003/2004, dal 1° al 30 luglio 2004, sono aperte le iscrizioni al Campionato Amatori.

Possono iscriversi squadre "Pure" oppure squadre Amatori di società che abbiano già iscritto una squadra alle categorie agonistiche della L.N.D. e che intendano partecipare a pieno titolo al Torneo "Amatori Pure".

Squadre riserve

Le società che intendano iscrivere squadre riserve non corrispondenti a quelle degli Amatori "Pure", sono invitate ad iscriverle riferendosi alla categoria "Amatori Riserve".

Il Comitato è orientato ad organizzare almeno un girone di "Amatori Riserve", non vincolato alla limitazione nell'utilizzo dei giocatori (libero utilizzo, sia in prima squadre che negli Amatori), a condizione che il numero delle iscrizioni sia sufficiente.

7. UTILIZZO DIVISE UFFICIALI A.I.A.

Si notifica, che solamente gli associati A.I.A., sono autorizzati a vestire le divise ufficiali di arbitro per la direzione di partite di calcio.

8. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

E' stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione:

Nome della manifestazione:	<i>Torneo di calcio "Mondialbrok"</i>		
Categoria:	<i>Dilettanti – Amatoriale</i>	Data effettuazione:	<i>6 31 luglio 2004</i>
Società organizzatrice:	<i>Ass. Calciochiese</i>	Campo da giuoco:	<i>Storo "Piane"</i>

9. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare costituita dal Sig. Pedrazzoli (Presidente), Baracetti , Radoani (Componenti), nella riunione del 28.06.2004, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni:

27) DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO CONTRO LA SOCIETÀ U.S. TIONE AI SENSI DELL'ART. 4 C.G.S., PER AVER UTILIZZATO UN GIOCATORE NON TESSERATO.

Con nota 22 aprile 2004 il Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento deferiva a questa Commissione disciplinare la società U.S. Tione per aver utilizzato nel corso di una gara il calciatore Sauda Fabrizio.

Questa Commissione in data 29.04.2004 inviava la contestazione a mezzo lettera raccomandata che veniva consegnata dal servizio postale solo il 04.06.2004.

La società non ha presentato alcuna controdeduzione a sua giustificazione.

Questa Commissione disciplinare decide di infliggere la sanzione dell'ammenda di euro 80,00.

28) DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO CONTRO LA SOCIETÀ U.S.MOLVENO AI SENSI DELL'ART. 4 C.G.S., PER AVER UTILIZZATO UN GIOCATORE NON TESSERATO.

Con nota 25 maggio 2004 il Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento ha deferito a questa Commissione disciplinare la società u.s. Molveno per aver fatto giocare nel campionato Juniores il giocatore Agostani Gabriele nato il 07.05.1986, il quale non risulta tesserato all'anagrafe C.E.D. della F.I.G.C..

In esito a rituale notifica della contestazione la società differita presentava, con sua lettera 11.06.2004 le proprie deduzioni difensive, ammettendo che il giocatore Agostani Gabriele partecipava in modo discontinuo ai vari allenamenti della squadra e appunto per questo la società stava valutando l'opportunità o meno di tesserarlo.

In un momento di difficoltà l'allenatore, credendolo tesserato, lo ha schierato in campo.

Pur ritenendo plausibili le motivazioni, non valgono ad escludere la responsabilità della società cui pare congruo a questa Commisone disciplinare infliggere la sanzione dell'ammenda di euro 52,00.

29) DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO CONTRO LA SOCIETÀ A.C. FASSA AI SENSI DELL'ART. 4 C.G.S., PER AVER UTILIZZATO UN GIOCATORE NON TESSERATO.

Con nota 25 maggio 2004 il Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento ha deferito a questa Commissione disciplinare la società A.C. Fassa per aver fatto giocare il calciatore Rasom Ivo nato il 28.02.1989 in una gara del campionato provinciale Giovanissimi. Tale giocatore non risulta tesserato all'anagrafe C.E.D. della F.I.G.C..

In esito a rituale notifica della contestazione la società differita presentava, con sua lettera 14.06.2004 le proprie deduzioni difensive, ammettendo che purtroppo il cartellino era pronto in ufficio, ma per una dimenticanza non era stato spedito alla F.I.G.C..

Pur ritenendo plausibili le motivazioni, non valgono ad escludere la responsabilità della società cui pare congruo a questa Commissione disciplinare infliggere la sanzione dell'ammenda di euro 52,00.

30) DEFERIMENTO DEL SIGNOR BONFANTI GIAMPÀOLO PER AVER PARTECIPATO AD UN TORNEO AUTORIZZATO SENZA NULLA-OSTA DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA.

Con provvedimento dd. 18 giugno 2004 il Presidente del Comitato provinciale autonomo di Trento ha deferito alla Commissione disciplinare il signor Bonfanti Giampaolo per aver preso parte al torneo "Città di Trento" senza l'obbligatorio nulla-osta della società U.S. Sorni.

La Commissione ha regolarmente formalizzato la contestazione dell'infrazione assegnando i necessari termini a difesa.

Il signor Bonfanti non ha fatto pervenire alcun atto difensivo e pertanto la Commissione, vista la violazione commina la sanzione della squalifica per una giornata di gara allo stesso signor Bonfanti Giampaolo.

31) RICORSO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA DEL GIOCATORE CASNA LUCA DELLA U.S. PORFIDO ALBIANO

Con ricorso dd. 30.05.2004 la U.S. Porfido Albiano ha reclamato avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con cui sono state comminate 4 giornate di squalifica di gara al giocatore Casna Luca, per aver dopo un contrasto di gioco colpito con uno sputo un avversario sostenendo che il giocatore non aveva intenzionalmente attinto l'avversario e che lo sputo era dovuto ad un normale bisogno fisiologico per eccesso di salivazione.

Veniva sentito il direttore di gara il quale, con dovizia di particolari, ha confermato il rapporto di gara specificando con assoluta certezza che il giocatore Casna Luca, dopo un contrasto, appena rialzatosi ed a breve distanza dall'avversario lo ha attinto con uno sputo.

Dalla descrizione del fatto è emerso con estrema sicurezza che il Casna ha volontariamente sputato all'avversario risultando del tutto insufficienti le ragioni dedotte dalla società ricorrente.

P. Q. M.

La Commissione disciplinare conferma la squalifica di 4 giornate inflitte al giocatore Casna Luca. Si dispone l'incamerazione della tassa reclamo.

----- ✧ ✧ ✧ -----

S. G. S.

10. RADUNI PER GIOVANI CALCIATORI

Si ritiene opportuno ricordare alle società, quanto disposto dal C.U. nr. 1 del S.G.S. per quanto riguarda la normativa dei Raduni per Giovani Calciatori:

“Le Società affiliate alla F.I.G.C. ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi (cosiddetti provini) per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.

Si rende necessario stabilire il predetto limite di età, in armonia con quanto previsto per l'attività delle categorie “Esordienti” e “Pulcini”, il cui carattere, eminentemente educativo e formativo, non consente di dar luogo a selezioni precoci.

Per l'organizzazione dei raduni selettivi, con i limiti d'età di cui sopra, deve essere richiesta, da parte della Società interessata, preventiva autorizzazione al Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico competente per giurisdizione territoriale.

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con l'obbligo di specificare:

a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con altre consorelle (in queste ultime ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni delle Società co-interessate);

b) la categoria interessata, la data e l'ubicazione del campo di gioco in cui verrà svolto il raduno e l'orario che dovrà tener conto degli obblighi scolastici;

c) i nominativi del Tecnico e del Dirigente responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co-interessate).

Si ribadisce che ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per la F.I.G.C. e che è assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate le quali, pertanto, non potranno aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.

I Comitati Regionali rilasceranno le prescritte autorizzazioni soltanto dopo aver accertato l'espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti ed eserciteranno, comunque, una azione per il rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari”.

I Comitati Regionali debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie ad esso relative.

11. PERIODO DI INATTIVITÀ

Si ritiene opportuno ricordare che il periodo di inattività calcistica dei calciatori, stabilito dal Settore Giovanile e Scolastico con C.U.nr. 1 del 01.07.2004, è dal **20 luglio al 20 agosto 2004**.

12. CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Si ritiene opportuno segnalare quanto previsto dal C.U. nr. 1 del S.G.S. per quanto riguarda l'utilizzo degli assistenti dell'arbitro. Si evidenzia che quanto sotto riportato costituisce **“novità”** rispetto alla precedente stagione sportiva.

“Nelle gare dei campionati in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, la Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sette). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta, (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

----- ✧ ✧ ✧ -----

13. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

E' stata autorizzata la seguente amichevole:

AMICHEVOLE:	<i>U.S. Clarentia</i>	-	<i>Rappr. Calcio Americana U. 16</i>	data	03/07/2003
Società organizzatrice:	<i>U.S. Clarentia</i>		Campo <i>Trento</i>	ore	<i>17.00</i>

----- ✧ ✧ ✧ -----

Publicato in Trento ed affisso all'albo del C. P. A. di Trento il 08/07/ 2004.

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)